

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -  
**Protezione umanitaria** - Ragione di salute - Parametri di benessere -  
Esclusione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3681 del  
07/02/2019

La **protezione umanitaria**, nel regime vigente "ratione temporis",  
tutela situazioni di vulnerabilità - anche con riferimento a motivi di  
salute - da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad  
idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è  
ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo  
straniero "parametri di benessere", nè quello di impedire, in caso di  
ritorno in patria, il sorgere di situazioni di " estrema difficoltà  
economica e sociale", in assenza di qualsivoglia effettiva condizione  
di vulnerabilità che prescindenda dal risvolto prettamente economico.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3681 del 07/02/2019

**Protezione umanitaria**